



COMUNE DI VILLASOR

Città Metropolitana di Cagliari

Piazza Matteotti, 1 - 09034 VILLASOR (SU)

Tel. 070-9648023 – int. 2 – www.comune.villasor.su.it - pec demografici@pec.comune.villasor.ca.it email: demografici@comune.villasor.ca.it

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA

IL SINDACO

PREMESSO CHE la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal **1° Gennaio 2006** dalla norma di cui all'art. 1929, comma 1, del D. Lgs. 15 MARZO 2010 n .66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l'obbligo della loro iscrizione nelle liste di Leva di appartenenza

VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66

INFORMA

1 – che tutti i giovani di sesso maschile che compiono il diciassettesimo anno di età, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati e sono obbligati di verificare ENTRO trenta giorni, dal 1° di gennaio dello stesso anno, la loro iscrizione nella lista di LEVA e a fornire i chiarimenti richiesti in merito agli uffici comunali competenti;

2 - i genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

3 - Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica;

ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

4 - Ai sensi dell'art.1934 del predetto D. Lgs. N.66/2010, saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri di stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle Liste di Leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

Villasor 01/01/2026



Il Sindaco

f.to Massimo Pinna

D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66

Art. 1929

Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio e' insufficiente e non e' possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi:
 - a) se e' deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
 - b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia e' coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1932

Iscrizione nelle liste di leva

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
 - a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
 - b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 1933

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
 - a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
 - b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
 - c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

Art. 1934

Accertamento dell'eta'

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non puo' essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di eta' che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per eta' presunta si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno eta' minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per eta' a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.